

Zurigo, ottobre 2021

Condizioni eque per tutti gli assicurati – Stabilità finanziaria per la cassa pensione

Introduzione di un'aliquota di conversione globale unitaria dal 1° gennaio 2023

Adeguamento dell'aliquota di conversione

Dal 1° gennaio 2023 sarà applicata un'aliquota di conversione globale unitaria del 5,4% (65 anni) e del 5,28% (64 anni).

In stretta collaborazione con esperti, il consiglio di fondazione ha analizzato in modo approfondito le basi attuariali, la situazione finanziaria della vfa-fpa e la composizione del portafoglio di assicurati e beneficiari di rendita vagliando modelli con diverse percentuali di aliquota di conversione allo scopo di individuare quella più elevata sostenibile nel tempo.

La nuova aliquota di conversione è indipendente dal sesso e non fa distinzione tra avere nel regime obbligatorio e avere nel regime sovraobbligatorio, ma è determinata esclusivamente dall'età di pensionamento (pensionamento anticipato, ordinario, posticipato). Le prestazioni minime legali LPP sono garantite in ogni caso. Inoltre, il consiglio di fondazione ha deciso una serie di misure compensative per attenuare le possibili riduzioni di rendita.

Misure compensative per assicurati attivi (lavoratori)

Le misure compensative decise concernono tutti gli assicurati. Mirano a ridurre al minimo le ripercussioni negative sulle rendite degli assicurati nati nel 1967 o prima (di età pari o superiore a 55 anni al momento dell'introduzione), in particolare per i detentori di averi di vecchiaia d'importo più modesto. L'incremento degli averi di vecchiaia e degli accrediti di vecchiaia avvantaggerà soprattutto gli assicurati più giovani che hanno davanti a sé una fase lavorativa più lunga, in quanto prima di raggiungere l'età di pensionamento potranno accantonare un avere di vecchiaia più consistente rispetto ad ora.

- Tutti gli assicurati riceveranno una remunerazione aggiuntiva una tantum del 2% sul loro avere di vecchiaia (situazione 31 dicembre 2022).
- Gli accrediti di vecchiaia aumenteranno in modo permanente: la quota di risparmio dei contributi trattenuti dal salario aumenterà dell'1% e contemporaneamente la quota di rischio diminuirà dell'1%. La quota percentuale dei contributi salariali nei singoli piani di previdenza resterà invariata.
- Tutti gli assicurati che sono nati nel 1967 o prima riceveranno sull'avere di vecchiaia fino a CHF 250 000, al percepimento della rendita, un supplemento una tantum affinché coloro che detengono un avere di vecchiaia modesto non subiscano riduzioni di rendita rispetto a quella che ci si può attendere adesso. In caso di prelievo del capitale al posto della rendita, l'avere di vecchiaia verrà corrisposto senza il suddetto supplemento.
- Tutti gli assicurati che sono nati nel 1967 o prima riceveranno sull'avere di vecchiaia superiore a CHF 250 000, al percepimento della rendita, un supplemento una tantum aggiuntivo destinato a garantire che la rendita prevista ammonti ad almeno il 95% della rendita calcolata secondo i criteri odierni. In caso di prelievo del capitale al posto della rendita, l'avere di vecchiaia verrà corrisposto senza il suddetto supplemento.
- Le donne nate nel 1960 e gli uomini nati nel 1959 riceveranno la rendita alle condizioni attualmente in vigore.

Rendite in corso

Le rendite in corso non cambieranno e le nuove rendite che prenderanno inizio entro il 31 dicembre 2022 verranno calcolate secondo le condizioni attualmente in vigore (ante riforma).